

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4673-bis

DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000,
degli articoli 1 e 3 del**

DISEGNO DI LEGGE N. 4673

*«Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale
e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata»*

d'iniziativa dei senatori MILIO e PETTINATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2000

—————

**Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia
di liberazione condizionale**

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Liberazione condizionale)

1. Il primo comma dell'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Il condannato a pena detentiva che durante il tempo di esecuzione della pena abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.